Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L.	**1.000**	**1.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	**1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	»	**1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	**1.000**	**1.300**
Invio settimanale			
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L.	**6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	**1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	»	**1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	**1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1156.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

cardio-chirurgia pediatrica;
biochimica sistematica umana;
biochimica cellulare;
biofisica;
bioingegneria; broncologia;
chirurgia gastroenterologica;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
endocrinochirurgia;
fisiopatologia chirurgica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
immunoematologia e tecniche trasfusionali;
malattie del tessuto connettivo;
medicina subacquea e iperbarica;
metodologia diagnostica gastroenterologica;
nefrologia sperimentale;
oncologia;
oncologia medica;
metodologia biochimica;
patologia molecolare;
storia della medicina;
informatica medica;
radioterapia;
fisiopatologia digestiva;
medicina delle comunità;
andrologia;
semeiotica ortopedica;
ortopedia infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 150

LEGGE 23 marzo 1983, n. **77.**

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni

Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purché diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.

L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi

complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere *b*) e *c*), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 2.

Istituzione e regolamento del fondo

Il fondo è istituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche della stessa categoria aventi una raccolta globale di pari importo;

c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

d) gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo caso i criteri relativi alla distribuzione;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

h) i giornali sui quali dovrà essere pubblicato ogni giorno il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato giornalmente in base alle norme dell'articolo 5.

Art. 3.

Costituzione dei fondi comuni

La società di gestione investe in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

Ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine può essere prorogato fino ad un mese. Allorchè si verifichino tali casi la società di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, può sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Il commissario straordinario previsto dal successivo articolo 8, terzo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso articolo 8, secondo e terzo comma, possono esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsabilità può essere comunque esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse.

La partecipazione a fondi comuni da parte delle società e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale è ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 4.
Gestione del fondo

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non puo vendere titoli allo scoperto, nè negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, nè operare a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto di titoli da includere nel fondo comune la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli emessi da una stessa società o ente nè in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: *a*) della concentrazione dei rischi; *b*) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; *c*) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potrà superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 10 per cento se non quotate, nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.

E' vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla società gerente, nonché in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.

Art. 5.
Scritture contabili

In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune;

d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della società di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

Art. 6.
Revisione contabile e controllo

Le contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto.

Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La banca depositaria controlla, ad ogni liquidazione mensile, che le operazioni disposte dalla società di gestione siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

Art. 7.
Vigilanza

Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a*), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

a) determina le modalità d'investimento del capitale delle società di gestione;

b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati;

c) sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

Art. 8.

Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società

Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo. La decadenza deve essere pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo a norma degli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile, in quanto applicabili e secondo le direttive della Banca d'Italia.

La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Disposizioni tributarie

I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.

Art. 10.

Disposizioni penali

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile.

Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge.

Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione dai pub-

blici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Art. 11.
Disciplina della emissione dei valori mobiliari

Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni.

Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).

La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

Art. 18. — « Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attività finanziarie soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le società e la borsa può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione ».

Art. 18-*bis*. — « Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonché ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

Art. 18-*ter*. — « Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni

offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonché ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società od ente richiedente.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi ».

Art. 18-*quater*. — « Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere *b*) e *c*), e 4.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere *a*), *b*) e *c*), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che precede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successive all'entrata in vigere della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.

L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto.

Art. 13.

Disposizioni concernenti le società fiduciarie

I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera *c*), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresì alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonché alle società che controllano queste o ne sono controllate.

Art. 14.

Disposizioni varie

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA — FORTE — PANDOLFI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 23 marzo 1983, n. 78.

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Area di applicazione

In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.

Art. 2.

Indennità di impiego operativo

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Art. 3.

Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unità di controllo operativo e unità di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma.

Art. 4.

Indennità di imbarco

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'uffi-

ciale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorchè non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

Art. 5.

Indennità di aeronavigazione

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

Art. 6.

Indennità di volo

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 7.

Indennità per il controllo dello spazio aereo

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

Art. 8.

Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede

di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità supplementare, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

Art. 9.

Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorittori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;

lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

Art. 10.

Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

Art. 11.

Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per

il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:

marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;

sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.

Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24.000

Le indennità di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Un terzo della indennità supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

Art. 12.

Trattamento tavola alle mense di bordo

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Art. 13.

Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo.

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subìto grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

Art. 14.

Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

L'indennità di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 50.000.

Art. 15.

Indennità di volo oraria

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Art. 16.

Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e *radar* con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

Art. 17.

Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo

e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole « è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8 » sono sostituite dalle altre: « è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8 ».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, numero 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

Art. 18.
Effetti pensionistici

L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota *a)* dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.

Art. 19.
Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (*ex* naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun perio-

do di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

Art. 20.

Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative

Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma dell'articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestato con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo.

Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.

Art. 21.

Ritenute in conto entrate Tesoro

La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

Art. 22.

Norme abrogate

Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati. Sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. E' altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 23.

Decorrenza

Le indennità ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982.

Art. 24.

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 284 miliardi in ragione d'anno.

All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

TABELLA I

INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	100.000

Note:

(*a*) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(*b*) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera *a*), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

TABELLA II

INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia 1 della tabella I della presente legge			
N.	Gradi	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento da guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti	230	170	140	—

Note:

(*a*) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

(*b*) Le misure delle indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.

(*c*) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

(*d*) L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

TABELLA III

INDENNITA' MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge	
N.	Gradi	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti	110	130

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA IV

INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Grado di abilitazione	Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	125
II	140
III	175

Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA V

INDENNITA' SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA'.

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

Indennità		Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	Piloti e operatori di sistema reparti da caccia . .	145
	Piloti altri reparti .	85
	Equipaggi fissi di volo	75
Piloti collaudatori-sperimentatori		230
Piloti istruttori di volo o di specialità. . . .		200

TABELLA VI

PENSIONABILITA' DELLE INDENNITA' OPERATIVE

INDENNITA'	Aumento percentuale dell'importo pensionabile della indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate
Impiego operativo per reparti di campagna	0,75
Impiego operativo per reparti delle truppe alpine	1,25
Di imbarco:	
per mezzi di superficie	3,5
per sommergibili	6
Per controllo dello spazio aereo:	
I grado di abilitazione	1,25
II grado di abilitazione	2
III grado di abilitazione	3,75

Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 marzo 1983.

Assoggettamento della S.p.a. G.F. - Generale finanziaria, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 20 gennaio 1983 con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. G.F. - Generale finanziaria, con sede in Roma, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Voxson, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Voxson, con sede in Roma, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Emanuele Morici;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata G.F. - Generale finanziaria, quale società collegata con la S.p.a. Voxson, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a G.F. - Generale finanziaria, con sede in Roma, collegata alla Voxson S.p.a. è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Emanuele Morici, nato a Roma il 24 marzo 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1953)

DECRETO 23 marzo 1983.

Assoggettamento della S.r.l. A.B.R., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. A.B.R., con sede in Milano, via Rogoredo n. 7, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Redaelli Sidas, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Re-

daelli Sidas, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Luigi Guatri;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 aprile 1981, con il quale è nominato commissario il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. A.B.R., quale società collegata con la S.p.a. Redaelli Sidas, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. A.B.R., con sede in Milano, via Rogoredo n. 7, collegata alla S.p.a. Redaelli Sidas, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per sei mesi, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Gualtiero Brugger, nato a Lecco (Como), il 2 maggio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1951)

DECRETO 23 marzo 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 3 febbraio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, collegata alla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1952)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1983.

Costo effettivo, nel bimestre marzo-aprile 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1175, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, la quale ha modificato le aliquote dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1983 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,70%, mentre la commissione onnicomprensiva è pari, per l'anno 1983, all'1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge n. 53 citata ed all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre marzo-aprile 1983.

La commissione onnicomprensiva per l'anno 1983 è pari:

a) all'1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53.

Il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1983 da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,55% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 20,45% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

I tassi di riferimento di cui al precedente articolo si applicano anche alle operazioni poste in essere nel bimestre gennaio-febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1938)

DECRETO 23 marzo 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giungo 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 31 gennaio 1983 con il quale è stato fissato il costo medio della provvista nella misura del 18,70% per il bimestre gennaio-febbraio 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,25% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, la quale ha modificato le aliquote dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre marzo-aprile 1983 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,70%, mentre la commissione onnicomprensiva e pari, per l'anno 1983, al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge n. 53 citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre marzo-aprile 1983.

La commissione onnicomprensiva per l'anno 1983 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla legge n. 53 citata.

Il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1983 da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,90% per le operazioni di cui alla lettera *a)*;
al 20,85% per le operazioni di cui alla lettera *b)*.

Art. 2.

I tassi di riferimento di cui al precedente articolo si applicano anche alle operazioni poste in essere nel bimestre gennaio-febbraio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1937)

DECRETO 23 marzo 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 31 gennaio 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1983 è stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,90% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, modificando l'aliquota ivi prevista dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1983, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni e pari al 18,95% mentre la commissione onnicomprensiva e pari, per l'anno 1983, all'1,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa e pari al 18,95% per il bimestre marzo-aprile 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre marzo-aprile 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 20,70%.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente articolo si applica anche alle operazioni di finanziamento stipulate nel bimestre gennaio-febbraio 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1936)

DECRETO 23 marzo 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1983, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 31 gennaio 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,35 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge, n. 953;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, modificando l'aliquota ivi prevista dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1983, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,95 % mentre la commissione onnicomprensiva è pari, per l'anno 1983, al 2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge n. 53 citata ed al 2 % per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95 % per il bimestre marzo-aprile 1983.

La commissione onnicomprensiva per l'anno 1983 è pari:

a) al 2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il tasso di riferimento per il bimestre marzo-aprile 1983 da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 21,10 % per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 20,95 % per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

I tassi di riferimento di cui al precedente articolo si applicano anche alle operazioni di finanziamento stipulate nel bimestre gennaio-febbraio 1983.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1935)

DECRETO 23 marzo 1983.

Rideterminazione per il semestre gennaio-giugno 1983 del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 28070/73PG del 20 gennaio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983 con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1983 è stato determinato nelle seguenti misure:

21,30 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

20,95 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Considerato che la Banca d'Italia, a seguito della conversione del succitato decreto-legge n. 953 nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha comunicato che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, per l'anno 1983, rispettivamente al 2,15 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla stessa legge n. 53 ed al 2% per quelle soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il tasso di riferimento stabilito con decreto ministeriale n. 28070/73PG del 20 gennaio 1983 è così modificato:

21,10 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 gennaio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

20,95 % per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il suddetto tasso di riferimento ha vigore dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1934)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1983.

Proroga del termine previsto dal settimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con i quali sono state stabilite disposizioni concernenti i depositi di oli minerali gestiti in regime SIF e quelli gestiti in regime di deposito doganale privato;

Ritenuto che ai fini dell'applicazione delle cennate disposizioni sono state presentate numerose istanze che si trovano ancora in istruttoria;

Considerato che l'istruttoria delle predette istanze non può essere ultimata entro il 31 marzo 1983 e che, conseguentemente, dal successivo 1° aprile gli impianti dovrebbero operare con il nuovo regime fiscale senza aver avuto il tempo necessario per realizzare le modifiche occorrenti, e che, in ogni caso, le ditte interessate possono programmare e realizzare tali modifiche solo dopo aver conosciuto l'esito delle istanze presentate;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per l'esercizio della facoltà di proroga prevista dal settimo comma dell'art. 11 del citato decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688;

Decreta:

Il termine previsto dal settimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, viene prorogato di tre mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(1954)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 settembre 1981, n. **1170**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero, in Alghero.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Alghero (Sassari), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO 8 settembre 1981, n. **1171**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato, in Marghera.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Marghera (Venezia), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO 8 settembre 1981, n. **1172**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato, in Genova.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Genova, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 », « 10 % - 1977/1987 » e « 12 % - 1978/1988 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968/1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969/1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970/1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971/1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7 % - 1972/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7 % 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % 1975/1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10 % - 1976/1986 » (1ª tranche), « 10 % - 1977/1987 » (2ª emissione, 1ª tranche) e « 12 % - 1978/1988 » (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1983, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, in Roma, piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1983, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1967/1987 »:

1ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1968/1988 »:

1ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

3ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1969/1989 »:

1ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1970/1990 a premi »:

1ª *Tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

3ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1971/1986 »:

1ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 17 serie intere, per complessive L. 8.500.000.000;

2ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000;

ultima Tranche:

estrazione a sorte di n. 25 serie intere, per complessive L. 12.500.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1972/1987 »:

1ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 16 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

2ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 36 serie intere, per complessive L. 18.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1973/1988 »:

estrazione a sorte di n. 19 serie intere, per complessive L. 19.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 8 % - 1974/1984 »:

estrazione a sorte di n. 9 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1975/1985 »:

2ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000;

3ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1976/1986 »:

1ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1977/1987 »:

2ª *Emissione* - 1ª *Tranche*:

estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 20.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 12 % - 1978/1988 »:

1ª *Emissione*:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

(1905)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a due posti di ecologo nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 28 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente i titoli di studio prescritti per l'assunzione nel ruolo dei servizi di ecologia;

Vista la legge 28 dicembre 1977, n. 97, concernente l'equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, concernente i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione nei ruoli del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, settima qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche, settima qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche, settima qualifica funzionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in fisica, o in scienze naturali, o in matematica, o in scienze agrarie, o in scienze della produzione animale, o in scienze forestali;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purché siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello dei due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile* 1983.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio e alla prova pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver diritto a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di precedenza o preferenza.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1983
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 23

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Ecologia agraria: generalità sui rapporti fra gli organismi viventi ed il loro ambiente Divisione del ciclo vegetativo delle piante agrarie in sottoperiodi, periodi critici e periodi di attesa Fenologia, carte fenologiche Zone fisiografiche Rapporti fra elementi climatici e produzione agraria: metodi di indagine Rendimento ed analisi dei rendimenti.

Climatologia: costituzione e struttura generale dell'atmosfera, rapporti con la vita animale e vegetale Elementi e fattori meteorologici: radiazione solare e bilancia dell'energia raggiante, temperatura, vento, umidità, evaporazione e condensazione, nebbie, nubi, precipitazioni. Influenze sulle piante coltivate. Cenni sulla termodinamica dell'atmosfera Circolazione generale dell'atmosfera Perturbazioni atmosferiche e configurazioni bariche.

COLLOQUIO

Le materie della prova scritta Elementi di elaborazione statistica dei dati Cenni sull'analisi e previsioni del tempo Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

PROVA PRATICA

Rilevamento dei dati Metodi di misura Funzionamento ed uso degli strumenti meteorologici per l'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI Via XX Settembre n. 20 ROMA

Il sottoscritto nato a
il residente in via
chiede di partecipare al concorso a posti di
. . . . . nel ruolo . . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio
. . . . . .;

essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

..

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ..

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego) .

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo

---

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1702)

Concorso, per titoli e per esami, per complessivi quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1957, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29 riguardante l'equiparazione degli sperimentatori agli assistenti universitari;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1982, registro n. 10, foglio n. 144 concernente l'autorizzazione a mettere a concorso 15 posti di sperimentatore;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1979, registro n. 14, foglio n. 344 relativo all'approvazione dei programmi di esame per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli e per esami, per complessivi quindici posti di sperimentatore, nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

Per ogni concorso sono indicati gli istituti presso i quali i vincitori saranno destinati a prestare servizio e le lauree richieste per l'ammissione.

I relativi programmi di esame sono indicati nell'allegato al presente decreto:

concorso ad un posto con programma di esame in difesa del suolo nell'ambito dell'istituto per la difesa del suolo di Firenze: laurea in scienze della produzione animale, o in scienze forestali, o in scienze geologiche, o in scienze agrarie, o in ingegneria idraulica;

concorso a tre posti con programma di esame in selvicoltura di cui due posti nell'ambito dell'istituto per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento e un posto nell'ambito dell'istituto per la selvicoltura di Arezzo: laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in ingegneria o in scienze della produzione animale, o in scienze biologiche, o in scienze naturali;

concorso a tre posti con programma di esame in industrie agrarie di cui un posto nell'ambito dell'istituto per l'enologia di Asti e due posti nell'ambito dell'istituto lattiero caseario di Lodi: laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze delle preparazioni alimentari o in ingegneria chimica, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in scienze della produzione animale o in scienze forestali;

concorso ad un posto con programma di esame in chimica nell'ambito dell'istituto per la floricoltura di S. Remo: laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutiche;

concorso a sette posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee di cui un posto nell'ambito dell'istituto per le colture foraggere di Lodi, un posto nell'ambito dell'istituto per la floricoltura di S. Remo, un posto nell'ambito dell'istituto lattiero-caseario di Lodi, due posti nell'ambito dell'istituto per l'orticoltura di Salerno, due posti nell'ambito dell'istituto agronomico di Bari: laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

Art. 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver superato il trentacinquesimo anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate della documentazione relativa ai titoli posseduti dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonché il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli documentati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non saranno accolte le domande e i documenti che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate e allegare ad ognuna i documenti attestanti i titoli che intendono sottoporre a valutazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati a qualsiasi titolo al Ministero a ad altre amministrazioni.

Il Ministero non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà composta a termine dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione dei titoli di studio dovranno essere prodotti i relativi certificati di laurea con il punteggio riportato.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile* 1983.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per quella pratica.

Saranno ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e in quella pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nel luogo di cui al terzo comma.

Prima di sostenere ciascuna prova i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Coloro che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale e a quella pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica, di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito di ciascun concorso, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati appartenenti alla leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commis-

sario di leva oppure, per i candidati appartenenti alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministero dichiarerà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio nell'ambito degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indicati all'art. 1.

La scelta della sede sarà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria, dai vincitori ai quali resta la preferenza della scelta anche in caso di eventuale nomina di idonei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1983
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 33

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso ad un posto con programma in difesa del suolo

PROVE SCRITTE

1) Il suolo e le sue caratteristiche fisico-chimiche.

2) Fenomeni regressivi della stabilità e fertilità del suolo (erosioni, trasporti e deposizione dei materiali solidi, sommersione e saturazione idrica del suolo, impoverimento idrico del suolo). Cause predisponenti e determinanti. Danni che ne derivano.

3) Criteri informativi della difesa del suolo e relativi interventi tecnici con particolare riguardo alle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

PROVA ORALE

Discussione sulle materie di cui alle prove scritte e pratica.
Elementi di metodologia statistica nella sperimentazione agraria.

PROVA PRATICA

Esame critico di sistemazioni preesistenti in un determinato ambiente pedoclimatico. Riconoscimento di alcuni suoli e valutazione delle loro proprietà fondamentali.

Concorso a tre posti con programma in selvicoltura

PROVE SCRITTE

1) Ecologia forestale.
2) Selvicoltura.
3) Dendrometria e assestamento forestale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle principali specie di piante forestali.

Concorso a tre posti con programma in industrie agrarie

PROVE SCRITTE

1) Chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali).

2) Microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali).

3) Tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Analisi ed esami degli alimenti oggetto delle prove scritte.

Concorso ad un posto con programma in chimica

PROVE SCRITTE

1) Chimica vegetale.
2) Chimica agraria.
3) Industrie agrarie.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

Concorso a sette posti con programma in agronomia e coltivazioni erbacee

PROVE SCRITTE

1) Agronomia generale.
2) Coltivazioni erbacee.
3) Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
BARTOLOMEI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto .
nato a . . il .
residente in . . via . . chiede
di partecipare al concorso a . . posti di .
nel ruolo .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . .;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . .;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);
le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo .;
i titoli allegati.

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.
La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(1793)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di ortopedia e traumatologia per l'anno 1977;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva al detto esame emesso nei confronti del dott. Luigi Colognese, nato a Marostica (Vicenza) il 10 febbraio 1944;

Riesaminata la documentazione allegata alla domanda presentata dal dott. Luigi Colognese;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Luigi Colognese ha conseguito il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Luigi Colognese, nato a Marostica (Vicenza) il 10 febbraio 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di ortopedia e traumatologia per l'anno 1977 di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1979 con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1705)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, indetto con decreto del presidente del CNEL in data 21 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982, si svolgerà presso la sede del Consiglio in Roma, via David Lubin n. 2, il giorno 18 aprile 1983 alle ore 8,30.

(1948)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN LOVERE

Concorso ad un posto di assistente medico di igiene pubblica (ex C.S.Z.)

In esecuzione alla deliberazione 29 novembre 1982, n. 784, è stato aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di assistente medico di igiene pubblica (ex C.S.Z.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. n. 31 in Lovere (Bergamo).

(1811)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 68, IN ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di primario di dermatologia;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Asti.

(1538/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n. 83 del 25** marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 47 Alto Mantovano: Concorso pubblico, ad un posto di collaboratore direttivo.

Associazione dei comuni per i servizi della zona cremonese - Unità socio-sanitaria locale in Cremona: Concorsi pubblici, ad un posto di vigile sanitario, un posto di vigilatrice d'infanzia, due posti di assistente sanitaria visitatrice, un posto di tecnico di fisiopatologia respiratoria, quattro posti di ostetriche, quattro posti di capo sala, quattro posti di assistenti amministrativi, tre posti di collaboratore amministrativo.

Regione Molise - Assessorato alla sanità ed igiene: Concorsi pubblici, a due posti di assistente amministrativo, nove posti di coadiutore amministrativo presso la unità locale di Isernia.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di assistente tecnico.

Unità socio-sanitaria locale n. 6, in Gallarate: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo, quattro posti di assistente amministrativo, un posto di operatore professionale collaboratore (fisioterapista), sedici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale), un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio), un posto di operatore professionale collaboratore (preparatore di laboratorio), due posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico), due posti di assistente tecnico (tecnico di igiene industriale), quattro posti di operatore professionale collaboratore (assistente sanitaria), un posto di operatore professionale collaboratore (psicomotricista), un posto di statistico collaboratore (tecnico di statistica), un posto di chimico igienista (chimico igienista), un posto di ingegnere (ingegnere impiantista), un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia), un posto di operatore professionale collaboratore (ortottista), un posto di operatore professionale collaboratore (ortofonista) e un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830850)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.